CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003931 - 22/03/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 22 MAR. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verbania
Via S. Bernardino, n. 27
28922 Verbania

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 70/2016 – Rappresentanza legale dell'esponente nel procedimento disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito del 22.02.2016 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2763 del 24.02.2016), con il quale si domanda se dare corso ad una richiesta formulata dal legale dell'esponente, non munito di procura, di avere copia del dispositivo deliberato dal Consiglio di Disciplina, si osserva quanto segue.

In via preliminare, si rappresenta che i provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 26, 2° comma, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale in vigore dal 01.06.2015, sono comunicati, oltre che ai soggetti previsti dal 1° comma, altresì ai soggetti interessati al procedimento, tra i quali certamente va annoverato l'esponente, che ha dato impulso all'avvio del medesimo.

Ai sensi dell'art. 22 della l. 241/90, infatti, sono da considerarsi "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Premesso quanto sopra, atteso il diritto a ricevere copia del dispositivo da parte dell'esponente, si ritiene che lo stesso debba essere comunicato al domicilio indicato dal medesimo, che può anche coincidere con quello del legale al quale sia stato conferito mandato.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349